

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1976

Norme sulla direzione amministrativa delle università

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per la Università, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, ha stabilito che la dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

In applicazione della suddetta norma si verificherà nell'arco di un triennio un consistente incremento della dotazione organica dei dirigenti amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato.

Detto incremento comporta la riconsiderazione dell'opportunità di mantenere o meno i due distinti livelli di funzione (dirigente amministrativo di Università di 1ª classe e dirigente amministrativo di Università di 2ª

classe) previsti nella medesima tabella in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente.

In conseguenza della suddetta distinzione si è reso necessario procedere a una ripartizione delle Università in Università di 1ª e 2ª classe, indispensabile ai fini dell'assegnazione dei dirigenti amministrativi in possesso della qualifica di dirigente superiore o primo dirigente, ma non giustificata da nessun altro motivo sostanziale.

L'incongruenza funzionale della distinzione apparirà maggiormente alla fine del 1976, allorquando, a seguito del consistente aumento di organico, sarà disponibile un maggior numero di unità di dirigenti superiori.

Ad evitare, pertanto, che la classificazione delle Università in Università di 1ª e 2ª classe segua di pari passo gli incrementi di organico — previsti, come su accennato, nell'arco di un triennio — venendo modificata in conformità dei suddetti incrementi, sembra logico e opportuno procedere fin d'ora all'abolizione di detta distinzione mediante

la modifica della tabella da cui la distinzione medesima discende. Con il presente disegno di legge, pertanto, si stabilisce che il quadro G della tabella IX su citata è modificato nel senso che in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente è prevista la funzione unica di dirigente amministrativo di Università.

La suddetta modifica consentirà di nominare a capo degli uffici amministrativi delle Università indifferentemente un dirigente superiore o un primo dirigente, il che comporterà un ulteriore vantaggio per l'Amministrazione,

la quale potrà assegnare il personale più indicato alle varie sedi universitarie.

Infine, per le necessità connesse all'espletamento della delicata funzione di impulso e coordinamento spettante all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, è previsto che non più di cinque unità dirigenziali possano essere assegnate al Ministero con funzioni ispettive.

Il presente provvedimento riproduce analogo iniziativa già presentata nel corso della VI Legislatura (Atto 2411/S) e decaduta per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è modificato nel senso che in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente sono previste cumulativamente le funzioni di dirigente amministrativo di Università e di ispettore.

Art. 2.

A capo degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possono essere preposti dirigenti amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente.

Art. 3.

Al Ministero della pubblica istruzione possono essere assegnati, con funzioni ispettive nelle Università, non più di cinque funzionari del ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore con qualifica di dirigente superiore o primo dirigente.